

**INPS**

**DETERMINAZIONE N. 910 DEL 12 SET**

OGGETTO: ricorso n. 751808007 del 13.03.2018 in materia di classificazione dei datori di lavoro proposto da Beauty Tom s.r.l. (matricola INPS: 3215465134, Codice Fiscale: 04330420409 - Direzione Provinciale di Rimini

**IL PRESIDENTE**

**Visto** il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

**Vista** la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

**Visto** il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

**Visto** l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

**Visto** il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato da ultimo con determinazione presidenziale n.125 del 26 luglio 2017;

**Visto** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato da ultimo con determinazione presidenziale n.125 del 26 luglio 2017;

**Viste**, in particolare, le disposizioni di cui agli artt.49 e 50 della già citata legge 9 marzo 1989 n.88, in materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali e di contenzioso in materia di classificazione dei datori di lavoro;

**Visto** il provvedimento del 13.11.2017 della Direzione di Rimini con cui la società Beauty Tom s.r.l., è stata inquadrata nel settore Terziario con codice statistico contributivo 70708 corrispondente all'ATECO 2007 presente in visura camerale 96.09.04;

**Visto** il ricorso avverso l'inquadramento datato 13.03.2018 con cui la Beauty Tom s.r.l. afferma che l'attività produttiva svolta consiste nella messa a disposizione di apparecchiature di lavaggio e igienizzazione per gli animali, azionate direttamente dal cliente senza intervento del personale dell'azienda e che pertanto tale attività sia equiparabile a quella delle "lavanderie industriali";

**Tenuto conto** che dalla visura camerale risulta che :

- la Beauty Tom s.r.l. , costituitasi il 28.04.2017, si è iscritta alla CCIAA di Rimini il 17.05.2017, iniziando il 14.11.2017 l'attività di " commercio di prodotti non alimentari, per animali d'affezione, mediante distributori automatici";
- dal 1.12.2017, si è aggiunta l'attività di "toelettatura self service e precisamente impianto di lavaggio semiautomatico di cani in self service con intervento diretto del proprietario dell'animale senza partecipazione della ditta ";
- dal 23.12.2017 tale attività di toelettatura self service è divenuta l'attività prevalente;

**Preso atto**, altresì, che il codice ATECO 96.09.04, indicato nella visura camerale della società Beauty Tom s.r.l., attribuito all'azienda in virtù dell'attività prevalente svolta, individua l'attività dell'azienda nell'ambito dei Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) a cui corrisponde il Codice statistico contributivo 70708 (CSC);

**Tenuto conto** che i servizi prestati dall'azienda non sono rivolti a clienti industriali o commerciali bensì al pubblico, fruitore di servizi alla persona e pertanto non sono assimilabili all'attività delle "lavanderie industriali";

**Preso atto** che non è stato proposto ricorso in sede giurisdizionale né sono intervenute sentenze sulla stessa materia;

**Vista** la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DETERMINA

La reiezione del ricorso proposto da Beauty Tom s.r.l.

IL PRESIDENTE  
Prof. Tito Michele Boeri

Documento firmato in originale